

Bruxelles, 15 giugno 2017
(OR. en)

10352/17

PUBLIC 37
INF 109

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel gennaio 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2017

Procedura scritta conclusa l'11 gennaio 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/50 del Consiglio, dell'11 gennaio 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 7 del 12.1.2017, pagg. 18-19	15053/16

3513^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 16 gennaio 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 92-94	15590/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/77 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 24-25	15591/16
Decisione (PESC) 2017/82 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 90-91	15713/16

Decisione (UE) 2017/85 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione GU L 14 del 18.1.2017, pagg. 2-3	16152/14
Decisione (UE) 2017/189 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati GU L 29 del 3.2.2017, pagg. 40-60	14372/16
Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea intitolata "Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto"	5334/1/17 REV 1
Conclusioni del Consiglio sul Libano	5131/17
Procedura scritta conclusa il 20 gennaio 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione GU L 24 del 28.1.2017, pagg. 1-172	15706/16

Dichiarazione della Commissione e degli Stati membri

Razze

La Commissione e gli Stati membri riconoscono il buon lavoro svolto dal Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali nell'elaborazione della futura gestione delle razze.

Riconoscono altresì che l'attuale sistema di gestione di tutte le specie di razze soggette a TAC generici potrebbe essere migliorato al fine di affrontare in maniera completa la necessità di gestire in modo sostenibile le specie vulnerabili e gli stock per i quali si dispone di dati limitati e consentire lo sfruttamento sostenibile di specie di importanza commerciale. Il coinvolgimento del Consiglio consultivo è importante per l'elaborazione di misure efficaci di gestione delle razze. Vista la necessità di introdurre una migliore gestione di tali stock, la Commissione e gli Stati membri invitano il Consiglio consultivo a presentare quanto prima nel 2017 proposte di misure di gestione, di modo che possano essere sottoposte allo CSTEP per la valutazione scientifica nella prima metà del 2017.

Gli Stati membri sosterranno la gestione delle razze mettendo a disposizione competenze e risorse per le necessarie ricerche scientifiche ed elaborando misure adeguate nei gruppi regionali di Stati membri. Un gran numero di specie di razze sono oggetto di catture accessorie in altre attività di pesca; pertanto, in vista della piena attuazione dell'obbligo di sbarco, nel 2017 gli Stati membri effettueranno tutti i lavori necessari al fine di presentare adeguate esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per una serie di specie di razze oggetto di catture accessorie. Tali esenzioni saranno supportate da adeguati dati scientifici e valutate dallo CSTEP.

Dichiarazioni della Commissione

Flessibilità per gli stock di merluzzo giallo

La Commissione rileva che da recenti informazioni scientifiche emerge la possibilità che un'unica unità di stock si estenda dalla zona VII alla zona VIIlabde. La Commissione chiederà al CIEM di valutare se il merluzzo giallo nelle zone VII e VIIlabde sia lo stesso stock e se una maggiore flessibilità di zona del 5% tra tali zone sia in linea con l'approccio precauzionale. A seguito di tale parere scientifico, la Commissione valuterà la presentazione di opportune proposte.

Stock nel Mare d'Irlanda

La Commissione rileva che per febbraio 2017 è prevista un'analisi comparativa del CIEM e che esaminerà le valutazioni relative ad aringa, merluzzo bianco, merlano, passera di mare ed eglefino. Sulla base di eventuali successivi pareri emessi dal CIEM, la Commissione deciderà se formulare opportune proposte di revisione dei TAC per gli stock pertinenti.

Dichiarazione della Commissione, della Spagna e del Portogallo

Sugarello

La Commissione, la Spagna e il Portogallo osservano che è prevista un'analisi comparativa del CIEM per il sugarello. A seguito di tale analisi comparativa la Commissione, se del caso, proporrà un TAC riveduto per il 2017, in linea con i pareri scientifici. Gli Stati membri interessati sosterranno una revisione del TAC, in linea con i pareri scientifici, anche se ciò comportasse una diminuzione delle possibilità di pesca.

Dichiarazioni della Commissione

Limanda e passera pianuzza nelle zone IIa e IV

La Commissione ha chiesto al CIEM di confermare che la rimozione del TAC per la limanda non comporterebbe conseguenze negative per lo stock. Sulla base di tale parere scientifico, la Commissione valuterà la presentazione di opportune proposte.

Rombo chiodato e rombo liscio nelle zone IIa e IV

La Commissione chiederà al CIEM un parere aggiornato nel 2017 e valuterà la presentazione di opportune proposte di modifica per l'anno in corso delle possibilità di pesca per il 2017.

Aringa nella zona VIa N/S

La Commissione si compiace degli sforzi compiuti dagli Stati membri e dalle parti interessate per migliorare la conoscenza degli stock di aringa nelle divisioni VIa e VII b, c, nonché dello sforzo compiuto per elaborare un piano di ricostituzione di tali stock. Nel 2016 è stato adottato un TAC per sostenere le attività di piccola pesca commerciale al fine di agevolare le necessarie ricerche. A seguito della valutazione da parte dello CSTEP di una relazione degli Stati membri interessati su tale attività di pesca, la Commissione valuterà eventuali opportune modifiche dei TAC stabiliti.

Dichiarazione della Commissione, della Spagna e del Portogallo**Acciuga nelle zone IX e X**

La Commissione, la Spagna e il Portogallo rilevano che l'indagine acustica autunnale spagnola fornisce importanti informazioni sulle reclute in entrata nel Golfo di Cadice. Sulla base di queste nuove informazioni, la Commissione si impegna a richiedere al CIEM, entro il 31 marzo 2017, un parere in cui indichi se le catture di 15 000 tonnellate nel 2017, o di un livello paragonabile, possano essere considerate sostenibili. Sulla base del parere del CIEM la Commissione deciderà se sia opportuno proporre una revisione del TAC per tale stock.

Dichiarazione della Commissione**Programmi di prevenzione per lo spinarolo**

La Commissione invita gli Stati membri a elaborare programmi di prevenzione per lo spinarolo, simili all'attuale programma in vigore nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV. Se lo CSTEP darà una valutazione positiva a tali programmi, la Commissione valuterà la formulazione di una proposta volta a includere TAC per le catture accessorie inevitabili nelle zone in questione.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

sulle specie associate oggetto di catture accessorie

Il Consiglio e la Commissione hanno preso nota delle richieste da parte degli Stati membri di prevedere disposizioni specifiche che consentano catture accessorie nelle attività di pesca di specie pelagiche per i seguenti stock:

- nasello, pesce tamburo, merlano, eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, argentina maggiore, razze, brosme, sogliola, passera di mare, passera pianuzza e sgombro nelle attività di pesca del melù nell'Atlantico nordorientale;
- nasello, eglefino, pesce tamburo e merlano nelle attività di pesca dello sgombro nell'Atlantico nordorientale;
- aringa nelle attività di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV;
- pesce tamburo, merlano, eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, argentina maggiore, razze, brosme, sogliola, passera di mare e passera pianuzza nelle attività di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X;
- nasello nelle attività di pesca del sugarello nelle zone IVb, IVc e VIId e nelle zone IIa-XIV;
- merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, argentina maggiore, razze, brosme, sogliola, passera di mare, passera pianuzza e nasello nelle attività di pesca del sugarello nello stock occidentale (zona principale);
- pesce tamburo, merlano, eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, argentina maggiore, razze, brosme, sogliola, passera di mare, passera pianuzza e sgombro nelle attività di pesca del sugarello nello stock occidentale (zona VIIIc);
- pesce tamburo, merlano, eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, argentina maggiore, razze, brosme, sogliola, passera di mare, passera pianuzza e sgombro nelle attività di pesca del sugarello nella zona IX;
- merluzzo carbonaro e sgombro nelle attività di pesca dell'aringa nella zona IIIa;
- merluzzo carbonaro e sgombro nelle attività di pesca dell'aringa nella zona IV;
- merluzzo carbonaro nelle attività di pesca dell'aringa atlantico-scandinava nelle zone I e II.

Poiché tali catture accessorie avvengono nelle attività di pesca per specie che non sono state ancora valutate scientificamente ai fini della flessibilità interspecie, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire alla Commissione, entro il 28 febbraio 2017, i necessari dati di supporto per la valutazione scientifica da parte del CIEM.

Alla luce dei pareri scientifici disponibili, la Commissione valuterà se proporre opportune disposizioni per un approccio generale relativo a eventuali specie associate oggetto di catture accessorie nelle possibilità di pesca, anche relativamente alla flessibilità interspecie.

Spratto nel Mare del Nord

La Commissione deciderà se proporre una modifica del TAC dello spratto del Mare del Nord, dopo aver ricevuto il parere del CIEM nell'aprile 2017 e prima dell'inizio della stagione di pesca.

Dichiarazione della Commissione e della Francia

Stock meridionale di spigola

Il mantenimento delle buone condizioni dello stock meridionale di spigola nel golfo di Biscaglia (divisioni CIEM VIIIa e VIIIb) è una priorità condivisa dalla Commissione e dalla Francia.

In qualità di principale Stato membro interessato dall'attività di pesca in questione, la Francia ha preso l'iniziativa di istituire un "regime di gestione" a livello nazionale.

In effetti, mediante decreto del 24 novembre 2016 la Francia ha già istituito misure di gestione, che includono:

- un massimale annuo di cattura pari a 2 490 tonnellate basato sul parere precauzionale del CIEM del 25 agosto 2015;
- un aumento da 36 a 38 cm della taglia minima di riferimento per la conservazione.

La Francia si impegna affinché queste disposizioni siano integrate da un bilancio delle catture nel primo trimestre e ad istituire misure di gestione complementari al fine di mantenere un equilibrio tra i mestieri.

Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) valuterà nuovamente lo stato dello stock meridionale di spigola. La Francia si impegna a proseguire il lavoro avviato con i professionisti e a rivedere queste misure di gestione alla luce dei futuri pareri scientifici.

La Commissione accoglie con favore tali impegni ed è pronta a mantenere una buona cooperazione al riguardo.

Dichiarazione della Commissione**Esenzione per determinate navi nelle attività di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico occidentale**

La Commissione prende atto dell'urgente necessità di proporre adeguate misure di deroga al periodo di chiusura per lo stock occidentale di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 del Mar Baltico dal 1° febbraio al 31 marzo. A tal fine la Commissione conferma il proprio impegno a ricorrere a tutti i mezzi necessari, in linea con il piano di gestione pluriennale del Mar Baltico e i pareri scientifici, per modificare il regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, al fine di assicurare la tempestiva entrata in vigore della deroga.

Dichiarazione del Consiglio**Esenzione per determinate navi nelle attività di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico occidentale**

Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione e prenderà tutte le misure necessarie per esaminare e ultimare quanto prima la discussione della proposta della Commissione, al fine di giungere a una conclusione entro il 1° febbraio 2017.

Dichiarazione della Croazia e dell'Italia**CGPM**

La Croazia e l'Italia adotteranno tutti i provvedimenti necessari per assicurare che le loro flotte non superino il livello di catture di piccoli pelagici registrato nel 2014, trasmesso in conformità della raccomandazione CGPM/33/2009/3 relativa all'attuazione del Compito 1 della CGPM.

Dichiarazione del Portogallo**Razza ondulata**

Il Portogallo si impegna a fornire alla Commissione, entro il 30 aprile 2017, dati aggiornati relativi alle catture e allo sforzo di pesca per la razza ondulata a fini di esame e valutazione scientifici nel 2017.

Dichiarazione della Francia e della Spagna**Possibilità di pesca in ambito ICCAT**

Spagna e Francia sono impegnate nell'avviare discussioni al fine di giungere a un accordo sulle possibilità di pesca in ambito ICCAT (specie e quantità) che la Spagna trasferirà alla Francia nel 2017 a compensazione delle 62,17 tonnellate di marlin blu che la Francia ha trasferito alla Spagna dal proprio contingente per il 2017.

Dichiarazioni del Belgio, della Danimarca, della Germania e della Francia**Preferenze dell'Aia**

Belgio, Danimarca, Germania e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Dichiarazione sugli stock

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle possibilità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In tal senso, il Consiglio e la Commissione rammentano la loro dichiarazione concernente detti stock resa nel 2015 e prendono atto che la percezione dello stato di tutti gli stock in questione non è mutato in modo significativo nel 2016. Pertanto il Consiglio e la Commissione continuano a ritenere opportuno limitare le catture ai livelli dei TAC fissati per il 2015 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione e il Consiglio ritengono che in tale fase appaia auspicabile mantenere per il 2017 il livello del TAC del 2015 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà tuttavia a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo dovesse cambiare significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono se ne debba tener conto ai fini della fissazione dei livelli di TAC per il 2017, a seconda dei casi.

Nel 2016 per due stock si è ritenuto che vi fossero cambiamenti negativi significativi, quindi essi sono stati rimossi dall'elenco in appresso.

Nome comune	Unità del TAC
Molva azzurra	Acque UE e internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIb (sottounità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIbc
Sogliola	VIIhjk
Aringa	VIIef
Argentina maggiore	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Argentina maggiore	Acque UE e internazionali delle zone III e IV

Molva	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Molva	IIIa
Molva	Acque UE e internazionali della zona V
Passera di mare	Vb (acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIbc
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb (acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	VIIIc
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Merlano	VIIa
Brosme	IIIa e UE 22-23
Brosme	UE I, II, XIV
Brosme	Acque UE della zona IV

Dichiarazione della Francia

Pesca della spigola nella zona settentrionale (IVbc, VIIa, VIIId-h)

La Francia ricorda che da diversi anni chiede un totale ammissibile di catture (TAC) relativo alla pesca della spigola. Il parere scientifico rilasciato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2015 e su cui si basa la definizione delle possibilità di pesca ha comportato un'ingente riduzione delle catture di spigola nelle zone IVbc, VIIa e VIIId-h. Nella ripartizione delle possibilità di pesca è stata presa in considerazione la sensibilità socioeconomica di ogni mestiere, ma ciò non è stato sufficiente a limitare l'impatto su alcuni mestieri che hanno visto ridursi considerevolmente le loro capacità di catture.

Lo stato dello stock settentrionale di spigola è la conseguenza di vari fattori. La Francia continuerà a vigilare affinché tutti i mestieri possano nuovamente esercitare la propria attività di pesca della spigola nella zona settentrionale quando i pareri del CIEM riterranno che tale stock sarà stato ricostituito, sulla base di un approccio equilibrato.

3514^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 57 del 3.3.2017, pagg. 1-18	41/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK

Dichiarazione della Commissione sostenuta dalla Spagna

La Commissione ritiene che il considerando 45 non avrebbe dovuto essere incluso per i motivi sotto esposti.

In primo luogo, il considerando non è riprodotto in nessuno degli articoli del regolamento e, di conseguenza, non è conforme ai principi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In tale accordo il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno confermato di rimanere pienamente vincolati all'accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, il quale dispone che lo scopo dei considerando è motivare in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato, e che i considerando non devono contenere enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica.

In secondo luogo, la Commissione ricorda che la nozione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE riveste natura oggettiva, è sancita dal trattato e non è derogabile dal legislatore dell'Unione. Essa può essere applicata solo in quanto tale dalla Commissione o dai tribunali nazionali in casi specifici, sotto il controllo degli organi giurisdizionali dell'Unione.

In terzo luogo, la formulazione del considerando potrebbe ingenerare confusione. Tenuto conto della nozione di aiuti di Stato contenuta nel trattato, non si può affermare che il finanziamento pubblico di tutte le infrastrutture di accesso e di difesa accessibili a tutti gli utenti su base paritaria e non discriminatoria esuli sempre dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ad esempio, in base alla prassi decisionale della Commissione, il finanziamento pubblico di determinate infrastrutture di accesso situate all'interno di un'area portuale potrebbe configurarsi come aiuto di Stato.

Dichiarazione comune di Germania, Polonia, Belgio e Francia

In merito al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti.

Germania, Polonia, Belgio e Francia sostengono gli obiettivi del regolamento. In particolare, si rallegrano che esso miri a rafforzare la trasparenza finanziaria dei porti europei e a stimolarne la competitività a livello internazionale.

Germania, Polonia, Belgio e Francia convengono sul regolamento con l'auspicio che i compromessi raggiunti nel corso della procedura legislativa e le relative decisioni dei legislatori non siano contrastati da altri pertinenti atti come, ad esempio, la revisione del regolamento generale di esenzione per categoria.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito si rallegra del fatto che il presente regolamento sia considerevolmente meno oneroso di quello inizialmente proposto. Tuttavia, si rammarica della sua adozione, anche nella forma modificata, in quanto ritiene le disposizioni ivi contenute (a eccezione di quelle che promuovono la trasparenza del finanziamento pubblico) inutili e ampiamente inadeguate a promuovere gli investimenti e l'efficienza dei porti europei, in particolare quelli del Regno Unito. Il Regno Unito vota contro il regolamento in quanto ritiene che avrebbe effetti dannosi per la competitività e l'efficienza dei suoi porti.

L'esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore portuale del Regno Unito, deregolamentato, competitivo, prevalentemente di proprietà privata e in larga misura non sovvenzionato, dimostra incontestabilmente che porti deregolamentati che operano in un contesto di concorrenza leale possono investire - e lo faranno - per svilupparsi in linea con i requisiti attuali e futuri in materia di trasporti.

Dichiarazione dell'Italia

In merito al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti, l'Italia, pur sostenendone gli obiettivi (in particolare, si rallegra che esso miri a rafforzare la trasparenza finanziaria dei porti europei e a stimolarne la competitività a livello internazionale), desidera esprimere preoccupazione quanto all'applicazione agli stessi soggetti (porti) di altre eventuali basi giuridiche, ancora in fase di discussione, potenzialmente incoerenti con il regolamento sui porti dell'UE.

Di conseguenza, l'Italia conviene sul regolamento con l'auspicio che i compromessi raggiunti nel corso della procedura legislativa e le relative decisioni dei legislatori non siano compromessi da altri atti o iniziative pertinenti, in particolare atti o iniziative condotti dalle DG della Commissione al di fuori del processo di codecisione - come la revisione del regolamento generale di esenzione per categoria o l'indagine sul funzionamento e la tassazione dei porti - se non preventivamente sottoposti a un "test di coerenza" in stretto coordinamento con tutte le DG interessate.

In particolare, l'Italia desidera richiamare l'attenzione sulle questioni in sospeso menzionate nella posizione comune (cfr. lettera indirizzata ai commissari Bulc e Vestager) di Germania, Francia, Italia, Belgio e Polonia (cioè definizione delle infrastrutture portuali, dragaggio, concetto di "progetto unico" per tutti gli investimenti effettuati nello stesso porto in un periodo di 3 anni). Fino a ora è stata esplicitamente accettata soltanto la richiesta degli Stati membri di ritirare qualsiasi riferimento alla durata delle concessioni. In occasione della seconda consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria nonché del gruppo di lavoro Infrastrutture, numerosi Stati membri hanno messo in rilievo ulteriori questioni in merito ai porti che non sembrano essere state tenute nella debita considerazione dalla Commissione europea.

Alla base di tale sottovalutazione sembra esserci un'interpretazione troppo ampia della cosiddetta "sentenza Leipzig-Halle" che comporta, per la prima volta, l'inclusione di norme settoriali sugli aiuti di Stato nel regolamento generale di esenzione per categoria senza che esse siano state preventivamente sottoposte a prova mediante la redazione e attuazione di orientamenti specifici, come è avvenuto per tutte le altre misure non vincolanti (in materia di PMI, aiuti regionali, ambiente ed energia, ecc.).

L'Italia invita pertanto la Commissione europea a impegnarsi a elaborare ulteriormente i propri progetti interrelati di atti non vincolanti/vincolanti al fine di garantirne la coerenza, tenendo in stretta considerazione i pareri degli Stati membri e consultandoli ancora una volta prima del completamento della procedura di adozione, eventualmente tramite riunioni bilaterali.

Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
GU L 57 del 3.3.2017, pagg. 19-30

52/16

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
non partecipanti: DK, IE

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2017/135 del Consiglio, del 23 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico GU L 22 del 27.1.2017, pagg. 1-3	5117/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato	15691/16
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol	10343/1/16 REV 1
3515^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 27 gennaio 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale per quanto riguarda determinate questioni relative all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola	5108/17
Decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2016/1136 GU L 23 del 28.1.2017, pagg. 21-24	15806/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 GU L 23 del 28.1.2017, pagg. 3-6	15807/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	5726/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	5727/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per colmare le carenze identificate nella valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	5725/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	5728/17
Conclusioni del Consiglio su: Semestre europeo 2017 - Analisi annuale della crescita: orientamenti macroeconomici e di bilancio rivolti agli Stati membri	5734/17
Conclusioni del Consiglio su: Relazione 2017 sul meccanismo di allerta	5735/17
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro	5194/17